

Struttura di Statuto – Associazione di Servizi non Profit con Riconoscimento Regionale

1. Denominazione, sede e durata

- Associazione di Servizi “SYMMETRICA”
- 80143 Napoli Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E 7.
- Durata a tempo indeterminato.

2. Scopi e finalità

- Fornire servizi a valore aggiunto agli imprenditori associati.
- Promuovere la crescita delle imprese associate.
- Rappresentanza presso enti pubblici e privati.
- Collaborazioni con istituzioni, enti formativi e camere di commercio.
- Divieto di discriminazioni: tutti i soci hanno pari dignità.
- Attività come gruppo unico di acquisto a favore degli imprenditori associati, per ottenere condizioni commerciali favorevoli
- produzione di studi, proposte, eventi, sensibilizzazione nell’ambito di finalità civiche/sociali (think-tank), occupandosi di analisi, studio e consulenza su temi politici, economici, sociali o scientifici senza alcun collegamento a partito e/o movimento politico

3. Soci

- **Categorie:** soci ordinari imprenditori/società, soci onorari e sostenitori.
- **Diritti:** voto in assemblea, accesso ai servizi, partecipazione alle attività.
- **Doveri:** pagamento quote, rispetto statuto e regolamenti, rispetto codice etico.
- **Ammissione:** tramite domanda scritta approvata dal Consiglio Direttivo.
- **Decadenza/esclusione:** per morosità, violazioni statutarie, condotte contrarie all’etica.

4. Organi dell’associazione

1. **Assemblea dei Soci** – organo sovrano, ogni socio un voto.
 - Approva bilancio, elegge organi, modifica statuto.
2. **Consiglio Direttivo** – organo di gestione.
 - Numero definito da cinque ad undici membri, eletti dall’assemblea.
 - Durata in carica 3 anni, rieleggibili.
3. **Presidente** – rappresentanza legale.
 - Eletto dal Consiglio Direttivo.
 - Mandato a tempo limitato per garantire rotazione.
4. **Collegio dei Revisori** (se previsto) – controllo economico-finanziario.
5. **Probiviri** (facoltativo) – risolvono controversie interne senza arrivare in tribunale.

6. **Direttore Generale** – definito nello statuto

5. Patrimonio e risorse

- Quote associative annuali.
- Entrate da servizi, convenzioni, contributi pubblici e privati.
- Divieto di distribuzione diretta di utili: i ricavi devono essere reinvestiti per gli scopi sociali e i servizi agli associati.

6. Trasparenza e governance

- Bilancio annuale certificato e approvato dall'assemblea.
- Regolamento interno per definire meglio servizi, quote e modalità operative.
- Principio di **uguaglianza assoluta tra i soci** (nessuno ha privilegi statutari).

7. Codice Etico

- Principi di correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.
- Divieto di concorrenza sleale tra soci all'interno dell'associazione.

8. Modifiche statutarie e scioglimento

- Modifiche solo con quorum qualificato del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
- In caso di scioglimento: nomina liquidatore, patrimonio destinato secondo le norme di legge.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SERVIZI SYMMETRICA

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'“**Associazione di Servizi Symmetrica**”, di seguito denominata “**Associazione**”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli Via Giovanni Porzio Centro Direzionale Isola E 7. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, operative o di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Titolo II – Scopi e principi

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha natura imprenditoriale e di servizi, con lo scopo di tutelare, promuovere e rappresentare gli interessi dei propri associati. In particolare, essa intende:

- fornire servizi di consulenza, assistenza, formazione e supporto alle imprese aderenti;
- promuovere iniziative volte allo sviluppo economico, culturale e professionale degli associati;
- rappresentare i soci presso istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- stipulare convenzioni e accordi a beneficio degli associati;
- favorire la creazione di reti, collaborazioni e partenariati tra imprese;
- svolgere attività di **lobbying** per la difesa e la promozione degli interessi degli associati.
- Presentarsi come gruppo unico di acquisto a favore degli imprenditori associati, per ottenere condizioni commerciali favorevoli
- produzione di studi, proposte, eventi, sensibilizzazione nell'ambito di finalità civiche/sociali (think-tank), occupandosi di analisi, studio e consulenza su temi politici, economici, sociali o scientifici senza alcun collegamento a partito e/o movimento politico

Art. 4 – Principi generali

L'Associazione si fonda sui principi di uguaglianza, democraticità, trasparenza, cooperazione e partecipazione.

Gli associati devono considerarsi parte di una **famiglia imprenditoriale**, operare in spirito di mutua assistenza e cooperazione, condividere competenze e risorse. Le imprese più strutturate hanno il dovere morale di mettere a disposizione parte delle proprie capacità per favorire la crescita collettiva.

Ogni decisione associativa è assunta nel rispetto del principio di collegialità e con l'obiettivo di garantire l'interesse comune.

Titolo III – Soci

Art. 5 – Categorie di soci

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari: imprenditori, società ed enti che operano prevalentemente in ambito B2B, con pieni diritti e doveri.
- b) Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che, per particolari meriti, benemerenze o contributi di elevato rilievo morale, scientifico, economico o sociale, siano chiamate a far parte dell'Associazione.
- c) Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo i requisiti per l'ammissione tra i soci ordinari, contribuiscono in modo rilevante al sostegno economico e/o al perseguimento delle finalità associative.

Le modalità di ammissione e i diritti/doveri delle diverse categorie sono disciplinati nei successivi articoli.

Art. 6 – Ammissione soci ordinari

Possono essere ammessi come soci ordinari esclusivamente **imprenditori, società ed enti che operano prevalentemente in ambito B2B** (Business to Business). Sono escluse le imprese che svolgono attività prevalente in ambito B2C, al fine di mantenere simmetria tra i soci.

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione entro sessanta giorni.

I legali rappresentanti delle imprese devono possedere **casellario giudiziario pulito**. Qualora l'impresa abbia più rappresentanti legali, è sufficiente che almeno uno di essi soddisfi tale requisito.

Art. 7 – Diritti dei soci ordinari

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee con voto deliberativo, espresso secondo il principio "un socio = un voto";
- eleggere ed essere eletti negli organi dell'Associazione;
- accedere ai servizi e alle attività promosse;
- prendere visione dei bilanci e degli atti ufficiali;
- beneficiare di eventuali agevolazioni economiche qualora un imprenditore associ più società.

Art. 8 – Doveri dei soci ordinari

I soci devono:

- rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni;
- pagare puntualmente le quote associative;
- adottare comportamenti improntati a correttezza, lealtà, collaborazione e spirito di mutua assistenza.

Art. 9 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci ordinari

Il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta.

Decade chi non versa la quota associativa per oltre dodici mesi.

È escluso chi commette gravi violazioni statutarie o ha comportamenti lesivi.

In aggiunta, è escluso o rimosso:

- il socio o legale rappresentante condannato con sentenza definitiva;
- il socio che non mantenga i requisiti etici e morali richiesti dall'Associazione.

Art. 10 – Diritti dei soci onorari e sostenitori

I soci onorari e i soci sostenitori possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto deliberativo né di eleggibilità alle cariche sociali, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività associative, di partecipare ad eventi, iniziative e progetti, e di ricevere comunicazioni periodiche.

I soci onorari e i soci sostenitori sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e del Codice Etico.

Art. 11 – Ammissione ed esclusione dei soci onorari e sostenitori

L'ammissione dei soci onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata di almeno due soci ordinari o di un membro del Consiglio stesso.

L'ammissione dei soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo a fronte di una domanda o dell'offerta di un contributo rilevante.

La qualità di socio onorario o sostenitore si perde per dimissioni, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per motivi gravi o per comportamenti contrari agli scopi o al decoro dell'Associazione.

Art. 12 – Principio di democraticità

Il diritto di voto in Assemblea e l'eleggibilità alle cariche sociali sono riservati unicamente ai soci ordinari. In nessun caso il numero dei soci onorari e sostenitori può superare quello dei soci ordinari.

L'Associazione garantisce la parità di diritti tra tutti i soci ordinari, l'accesso agli atti, la trasparenza di bilancio e la pubblicità delle convocazioni e delle deliberazioni.

Art. 13 – Salvaguardia delle agevolazioni fiscali

L'introduzione delle categorie di socio onorario e sostenitore e la disciplina dei relativi diritti/doveri sono attuate in modo da non pregiudicare la conformità dell'Associazione alle disposizioni di legge per l'accesso ai regimi fiscali e contributivi agevolati previsti per gli enti non commerciali e le associazioni senza scopo di lucro.

In caso di contrasto, prevalgono le norme che garantiscono la conformità ai requisiti di legge per la fruizione delle agevolazioni.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 14 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori (se nominato);
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano. Approva bilancio, elegge organi, modifica Statuto, decide sugli indirizzi generali.

Le Assemblee possono essere convocate anche in **forma itinerante** presso le aziende associate, così da favorire la conoscenza reciproca e lo scambio diretto tra soci.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni, rieleggibile una volta.

Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, decide sulle ammissioni, predispone il bilancio e cura la gestione.

Art. 17 – Presidente

Eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione consecutiva. Rappresenta legalmente l'Associazione.

Ai membri del Consiglio e al Presidente, nonché ai soci incaricati di compiti per conto dell'Associazione, spettano **rimborsi spese documentati** per viaggi, vitto, alloggio e altre attività sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

Nella fase iniziale l'Associazione adotta una struttura **snella**, senza eccessivi oneri. La composizione del Collegio dei Revisori e dei Proviviri potrà essere istituita in base al numero di iscritti e alle esigenze organizzative.

Art. 19 – Collegio dei Proviviri

Organo di garanzia per la risoluzione delle controversie interne, le cui decisioni sono vincolanti per i soci.

Art. 20 – Direttore Generale

1. Istituzione e nomina

Il Direttore Generale è organo esecutivo dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina la durata dell'incarico, i poteri e le modalità di revoca.

2. Compiti e attribuzioni

Il Direttore Generale dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura l'organizzazione e la gestione operativa delle attività associative, sovrintende al personale e ai collaboratori, predispone i progetti e le iniziative da sottoporre al Consiglio, cura la tenuta dei libri sociali e predispone relazioni gestionali periodiche.

3. Poteri di rappresentanza

Il Direttore Generale può rappresentare l'Associazione verso l'esterno per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli espressamente delegati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i limiti stabiliti nella delibera di nomina o in apposita procura. Il potere di rappresentanza può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

4. Rapporti con gli altri organi

Il Direttore Generale opera sotto la vigilanza e il controllo del Consiglio Direttivo e risponde del proprio operato allo stesso. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo diversa disposizione.

5. Obblighi e responsabilità

Il Direttore Generale è tenuto ad agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle direttive degli organi associativi. In caso di violazioni gravi o di inadempimenti, il Consiglio Direttivo può revocare l'incarico con effetto immediato.

6. Remunerazione

Al Direttore Generale può essere riconosciuto un compenso o un rimborso spese, secondo quanto

deliberato dal Consiglio Direttivo e nei limiti consentiti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Titolo V – Patrimonio e risorse economiche

Art. 21 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, proventi da attività e servizi.

Gli utili o avanzi di gestione, non distribuibili ai soci, sono reinvestiti esclusivamente per gli scopi dell'Associazione, con possibilità di:

- acquisizione o locazione di una sede;
- investimenti in software, brevetti, altri beni immateriali;
- sostegno a progetti innovativi e startup promosse dai soci o in collaborazione con enti esterni.

Art. 22 – Bilancio

Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre. Bilancio consuntivo da approvare entro 120 giorni.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 23 – Codice Etico

L'Associazione adotta un Codice Etico vincolante, che definisce principi di legalità, trasparenza e responsabilità.

Gli associati devono operare in pieno spirito di cooperazione, creando un ambiente confortevole di mutua assistenza. Lo scambio di conoscenze e risorse è incoraggiato, con particolare impegno dei soci più strutturati a beneficio della collettività.

Art. 24 – Tutela dei fondatori

Il marchio e il logo dell'Associazione sono registrati in comproprietà tra i soci fondatori, al 50% ciascuno. Tale diritto garantisce la tutela dei fondatori anche in caso di esclusione, assicurando continuità storica e identitaria.

Art. 25 – Modifiche statutarie

Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori e destina il patrimonio residuo secondo legge.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.